

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera della Giunta Municipale

di data 10.03.2022 n. 324 e firmato digitalmente

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Cristina Santi

Anna Cattoi

COMUNE DI RIVA DEL GARDA.

(Prov. di Trento)

schema DISCIPLINARE CONCESSIONE D'USO DELL'IMPIANTO

SPORTIVO TENNIS IN LOCALITA' BRIONE AL CIRCOLO TENNIS RIVA

Tra le Parti:

- **COMUNE DI RIVA DEL GARDA** – (codice fiscale n. 84001170228 -

Partita Iva 00324760222) rappresentato dal Signor _____, (codice

fiscale _____), domiciliato per la carica in Riva del Garda

presso la sede municipale, il quale interviene ed agisce in qualità di Funzionario

Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana del Comune di Riva del

Garda a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale del

n. _____ ;

- **CIRCOLO TENNIS RIVA ASD** (codice fiscale 84002430225) con sede

legale in Viale della Liberazione a Riva del Garda, rappresentata dal Signor

_____ (codice fiscale _____) domiciliato per la carica in

Riva del Garda presso la sede della società sportiva, il quale interviene ed agisce

nella sua qualità di Presidente allo scopo autorizzato dal Consiglio Direttivo di

data _____ come da copia verbale in atti;

PREMESSO CHE:

• con deliberazione della Giunta Municipale n. 1004 di data 11/06/2019 è stato

approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo redatto dall'Ing. Antonio

Lotti per l'opera di urbanizzazione secondaria avente ad oggetto la

realizzazione della nuova sede del Circolo Tennis in loc. Brione sulla p.f.

3866 C.C. Riva di proprietà comunale;

- con la medesima deliberazione l'A.S.D. Circolo Tennis Riva di Riva del Garda, è stata autorizzata all'esecuzione dei lavori per la “realizzazione della nuova sede del Circolo Tennis Riva” previsti nel progetto di cui al punto precedente;

- con deliberazione consiliare n. 181 di data 19/03/2019 è stato, tra l'altro, approvato il Programma Generale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021, che prevedeva la realizzazione della nuova sede del Circolo Tennis Riva in località Brione sulla p.f. 3866 C.C. Riva;

- il Servizio Turismo e Sport della Provincia Autonoma di Trento – Ufficio Attività Sportive, con nota di data 24/04/2018 prot. S039/2017/243215/23.16.2017-9, ha comunicato all'A.S.D. Circolo Tennis Riva l'ammissione al finanziamento dei lavori ai sensi dell'art. 33 della L.P. 21 aprile 2016, n. 4 “Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino “;

- con la deliberazione della Giunta Municipale n. 1004 di data 11/06/2019 è stato inoltre assunto l'impegno quindicinale al vincolo di destinazione all'uso sportivo dei campi da gioco e della palazzina servizi, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 34 della L.P. n. 4/2016, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione della sede del Circolo Tennis;

- visto il tipo di frazionamento n. 2302/2021 con il quale è stata eretta la p.ed. 4079 C.C. Riva di mq. 7270 intavolata a nome del Comune di Riva del Garda

in Partita Tavolare 151 – G.N. 2763/2021;

- con nota prot. 2021028334, successivamente rettificata con nota prot. 2021032739, l'Ing. Antonio Lotti ha inoltrato per conto dell'A.S.D. Circolo Tennis Riva la comunicazione di fine lavori parziale relativa all'area comprendente tre campi da gioco ed il blocco servizi, esclusi quindi il parcheggio e la palazzina ad oggi completata solo per la parte strutturale;
- in conseguenza dei suddetti interventi l'impianto sportivo comunale dedicato all'attività sportiva del Tennis in loc. Brione risulta così articolato: n. 2 campi da tennis delle dimensioni di mq. 600,00 cadauno e n. 1 campo da tennis di mq. 705,00 completo di gradoni/tribune per la capienza massima 100 persone; blocco servizi di netti mq. 228,95 così composto: corridoio, deposito, centrale termica, n. 2 locali spogliatoio riservati agli atleti completi di antibagno, servizi igienici e zona docce, n. 2 locali spogliatoio riservati agli arbitri completi di servizi igienici e doccia, magazzino, locale primo soccorso completo di antibagno e wc; palazzina servizi di mq. 144,00 completata solo per la parte strutturale; area parcheggio nella zona ingresso in corso di realizzazione;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. _____ del _____ è stato stabilito di affidare in concessione secondo quanto previsto dalla L.P. 21 aprile 2016, n. 4 all'A.S.D. Circolo Tennis Riva di Riva del Garda l'uso e la gestione delle strutture costituenti l'impianto sportivo comunale in oggetto;

Tutto ciò premesso e parte integrante del presente atto,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha per oggetto la disciplina dell'utilizzo e gestione – in regime di

concessione - in favore dell'A.S.D. Circolo Tennis Riva di Riva del Garda (in seguito "il Concessionario") dell'insieme di strutture ed impianti a destinazione sportiva descritte in premessa costituenti l'impianto sportivo Tennis in loc. Brione, catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 4079 C.C. Riva, appartenente al patrimonio indisponibile comunale, descritto in premessa completo degli impianti di servizio e degli impianti tecnologici e costituito dalle opere oggetto di Segnalazione Certificata di Agibilità parziale n. prot. 28340 di data 2/08/2021, il tutto come appare evidenziato in colore giallo nella planimetria allegata sotto la lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

L'estensione degli effetti della presente concessione alle nuove strutture di progetto in corso di realizzazione o da realizzarsi potrà avvenire con atto aggiuntivo ad avvenuto rilascio del corrispondente certificato di agibilità delle stesse. La concessione d'uso qui disciplinata comprende ogni operazione amministrativa, tecnica, economica e produttiva necessaria a rendere efficiente ed efficace l'uso delle strutture sportive.

Il Concessionario ha prodotto attestato di prestazione energetica n. _____ di data _____ della corrispondente classificazione dell'unità immobiliare _____ e da atto di essere a conoscenza delle informazioni e della relativa documentazione .

ART. 2 – FINALITA'

Scopo della presente concessione è quello di ottenere, attraverso la promozione e lo svolgimento della pratica sportiva, la più ampia usufruibilità sotto il profilo sportivo, sociale e ricreativo, per favorire l'educazione dei valori sportivi e morali, garantendo l'ottimale impiego delle strutture nel rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare e di successive disposizioni che

L'Amministrazione si riserva di definire. L'impianto sportivo di proprietà comunale è destinato ad un uso pubblico, diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e dev'essere quindi garantito a tutti i cittadini. Il concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

ART. 3 – DURATA

La durata della concessione è stabilita in tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e terminerà, senza necessità di disdetta il 31 marzo 2025. E' ammessa la proroga della presente concessione per ulteriori due anni, su richiesta del Concessionario prima della scadenza ed in assenza di contestazioni per violazione delle norme di cui al presente atto, da esplicitare con apposito atto deliberativo del Comune.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso a mezzo raccomandata A.R./PEC.

La presente concessione d'uso potrà essere revocata dal Comune di Riva del Garda in qualsiasi momento, anche parzialmente e prima della scadenza, per motivi di interesse interesse pubblico.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di modificare o revocare la presente concessione nel caso venga approvata una nuova disciplina comunale afferente le modalità di gestione degli impianti sportivi che risulti in evidente contrasto con i contenuti del presente atto.

ART. 4 – DESTINAZIONE DEI BENI

L'utilizzo dell'impianto sportivo di cui alla presente concessione, compresa ogni attrezzatura in esso esistente, salve espresse esclusioni, riguarda l'attività

sportiva/ricreativa del gioco del tennis. La concessione è assentita unicamente per lo svolgimento di attività sportive, salvo diversa destinazione occasionale e temporanea per la quale il Concessionario dovrà chiedere preventivo nullaosta al Comune di Riva del Garda.

Le attrezzature, anche mobili, acquistate dal Concessionario funzionali all'impianto e autorizzate dagli uffici comunali preposti, divengono dotazioni di proprietà dell'Amministrazione comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

E' espressamente vietata la cessione a terzi della titolarità dei beni concessi in uso con il presente disciplinare.

ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO

I campi da tennis e le relative strutture di servizio sono accessibili all'uso pubblico per tutto l'anno solare, salvo il caso di sospensione dell'attività nel periodo invernale, con diritto di precedenza nell'uso alle attività organizzate e programmate dal Concessionario.

Per valorizzare l'impianto anche come luogo di aggregazione sociale, possono essere promosse e organizzate attività e manifestazioni complementari, ricreative e per il tempo libero, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e le caratteristiche dello stesso.

Per favorire la promozione dell'attività sportiva, il concessionario può organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all'impianto in gestione, nell'osservanza delle norme della Federazione Nazionale di riferimento.

La stessa facoltà d'uso è riservata alle scuole cittadine per lo svolgimento delle attività sportive scolastiche in orari che non interferiscano con le attività programmate.

Le previsioni di utilizzo delle attività programmate dal Concessionario, devono assicurare disponibilità di ore gioco per lo svolgimento di attività sportiva del tennis all'utenza libera compresi i soggetti dell'associazionismo sportivo previa prenotazione dei campi da gioco dell'orario di inizio e fine attività, da effettuarsi presso il Concessionario con applicazione delle relative tariffe, approvate dalla amministrazione Comunale.

Ogni richiesta di utilizzo che non rientri nelle tipologie previste dalla presente concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione si riserva inoltre di definire modalità di accesso regolamentate così come d'interdirne l'uso ogni qualvolta ritenuto opportuno.

Tali disposizioni sono vincolanti per il Concessionario ed in caso di accertato mancato rispetto l'Amministrazione ha facoltà, previa diffida di dichiarare la decadenza della presente con danni e spese a carico dello stesso.

L'impianto non potrà essere utilizzato nel caso in cui siano previsti inderogabili lavori di manutenzione o gli stessi siano programmati al termine della stagione sportiva e comunque ogni qualvolta l'Amministrazione ritenga sussistano i presupposti per impedire l'accesso all'impianto sportivo.

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione delle attività ammesse sono a carico del Concessionario.

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e rispondere a canoni di correttezza e cortesia nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruttore di struttura pubblica comunale.

L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato con provvedimento del Sindaco reso noto mediante apposito avviso stabilmente affisso all'ingresso

dell'impianto. Di norma è escluso il periodo notturno dalle ore 23.00 alle 07.00.

Gli utenti non potranno accedere agli impianti sportivi in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

Le persone che agiscono in nome e per conto dei soggetti richiedenti l'uso delle strutture rispondono anche personalmente e solidalmente ad ogni effetto di legge.

Chiunque provochi un danno agli impianti, arredi ed attrezzature è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti. L'uso di tutti gli spazi in concessione dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione.

ART. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale carico del Concessionario i seguenti oneri anche nel caso di sospensione invernale dell'attività:

- custodia, apertura e chiusura dell'impianto sportivo in relazione a qualsiasi utilizzo di cui al presente disciplinare,
- energia elettrica, gas metano, acqua calda sanitaria, acqua depurazione e fognatura, tariffa igiene ambientale, utenze telefoniche, imposte e tasse ed ogni altra spesa necessaria al buon funzionamento dell'impianto sportivo, subentrando, per il periodo di durata della gestione, nei contratti di fornitura e somministrazione necessari per la conduzione dell'impianto sportivo, e nel caso ciò non risulti tecnicamente possibile o opportuno, impegnandosi a rimborsare a semplice richiesta ogni spesa che il Comune dovesse anticipare;
- la regolare manutenzione ordinaria e programmata dei campi da tennis e delle relative pertinenze, compresi gli impianti dei locali del blocco servizi e tutte le strutture costituenti l'impianto sportivo.
- assicurare una perfetta conduzione sotto il profilo igienico con

l'assolvimento di tutte le operazioni di pulizia e sanificazione giornaliera e programmata tutti i vani e locali con l'utilizzo di detergenti idonei e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

- pulizia di tutte le aree pertinenziali compreso lo svuotamento dei cestini portarifiuti all'interno dell'intero impianto sportivo;

- manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi)

- manutenzione e delle aree verdi pertinenziali sfalcio periodico dell'erba e cura delle aiuole, compresa l'irrigazione e la cura delle alberature presenti nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;

- garantire l'apertura, chiusura, la pulizia periodica e la dotazione di materiale di consumo necessario dei servizi igienici al pubblico;

Il Concessionario deve inoltre provvedere a:

- promuovere e organizzare ogni attività utile per incentivare l'uso degli impianti sportivi in favore dell'attività sportiva giovanile e non;

- assicurare il regolare funzionamento tecnico degli impianti garantendo agli utenti i livelli di comfort, sicurezza ed igiene necessari. Tutti gli addetti che il Concessionario intende incaricare direttamente o indirettamente della conduzione degli impianti presenti dovranno essere tecnicamente qualificati e muniti di abilitazione ove necessario;

- vigilanza e controlli per assicurare l'incolumità degli utenti nonché degli addetti e l'integrità degli impianti, degli immobili, nonché il rispetto delle norme d'uso;

- documentare al Comune la gestione sotto il profilo tecnico, statistico ed economico, evidenziando in particolare quegli elementi che venissero richiesti specificatamente dal Comune;

- favorire l'accesso a Funzionari, Agenti e Tecnici incaricati del Comune, nonché ad altri Enti ed organismi preposti in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo e alla conduzione dell'impianto;

Oltre a svolgere tutte le attività necessarie al funzionamento dell'impianto affidato il concessionario è tenuto:

- ad una costante attività d'informazione e promozione dell'impianto, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;

- ad utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono comunque adibiti;

- ad adempiere a tutti gli obblighi di natura normativa ed economica verso i propri dipendenti e/o collaboratori, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria.

- all'obbligo di dotare l'impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni di legge e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza, nonché di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo.

ART. 7 - ONERI A CARICO

DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Restano a carico del Comune l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria secondo le priorità e la legislazione che regola la propria attività gestionale. Gli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione che non rientrano nelle priorità esecutive dell'Amministrazione concedente potranno essere

eseguite dal concessionario se preventivamente autorizzate dal Comune che si riserva di definire con proprio provvedimento le modalità di finanziamento della spesa relativa.

Il Comune può in qualsiasi momento, senza che ciò costituisca obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature ed agli impianti. Detti miglioramenti devono essere consegnati al Concessionario con sottoscrizione di verbale di consegna che ad ogni effetto integra il presente disciplinare.

ART. 8 - PROVENTI DELLA GESTIONE

Rimangono ad esclusivo beneficio del concessionario gli incassi delle attività a pagamento, i contributi e gli eventuali proventi pubblicitari, con assolvimento a carico dello stesso di tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali conseguenti.

L'eventuale saldo gestionale attivo va obbligatoriamente impiegato dal concessionario in interventi di manutenzione straordinaria e/o adeguamento dell'impianto, da documentare nel rendiconto della gestione di cui al successivo art. 13.

ART. 9 - SICUREZZA ED IGIENE

Le attività ammesse presso le strutture in concessione devono essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme di riferimento, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'attività sportiva del concessionario è regolata dalle norme CONI e della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento.

Il concessionario assume la qualifica di titolare dell'impianto sportivo in materia di sicurezza ed igiene, in conformità al D.M. 18/3/1996 e successive

modifiche ed integrazioni nonché la sicurezza degli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 con gli oneri organizzativi e gestionali conseguenti e con obbligo del rispetto delle prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo.

Per ogni singola attività di competenza, il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari relativi alle stesse attività secondo le norme vigenti, compreso il Piano di sicurezza di cui all'art. 19 del citato DM 18/3/1996 per l'aggiornamento delle misure di carattere gestionale (documento di valutazione dei rischi, piano d'emergenza, informazione e formazione del personale, in particolar modo di quello addetto alla gestione dell'emergenza).

ART. 10 – GARANZIE

Il Concessionario si assume la responsabilità dell'esercizio della propria attività assumendo pure a suo carico i rischi per responsabilità civile verso terzi a persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che entrano negli impianti a qualsiasi titolo), provvedendo a mantenere coperti di assicurazione della responsabilità civile i terzi per danni che dovessero manifestarsi in conseguenza di tutte le attività svolte nell'impianto, all'interno dell'immobile o nel suo ambito e pertinenze, con totale esonero del Comune da ogni responsabilità al riguardo; allo scopo il Concessionario ha prodotto idonea polizza RCT n. _____ stipulata con _____ Agenzia di _____ con massimale unico, per sinistro di Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Le parti prendono atto che l'immobile blocco/palazzina servizi concesso è

coperto da assicurazione per i rischi di incendio e R.C. comunale nell'ambito delle polizze globali che l'Amministrazione concedente ha in vigore per il proprio patrimonio. Spetta al Concessionario provvedere ad idonee coperture assicurative per i beni mobili e le attrezzature di sua proprietà che saranno sistemati all'interno dei locali concessi. Il concessionario ha provveduto ad attivare per tutta la durata del presente contratto polizza assicurativa n. _____ stipulata con _____ Agenzia di _____ relativa al rischio locativo da incendio, per un valore pari a €. 440.000 (Euro quattrocentoquaranta/00) con riserva dell'Amministrazione di richiedere l'aggiornamento della copertura in relazione al valore delle nuove edificazioni. Copia della predette polizze dovrà essere prodotta all'Amministrazione concedente, così come gli attestati di pagamento del premio annuale.

ART. 11 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI BENI IN CONCESSIONE E DELLA GESTIONE

La gestione degli impianti non può essere sospesa o abbandonata per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

Il concessionario conformemente agli oneri assunti con la presente concessione dovrà garantire una efficiente assistenza dell'organizzazione con:

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita dell'utenza;
- assicurare l'apertura e la chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti per l'accesso al pubblico in base alle norme di regolamento e le disposizioni che l'Amministrazione si riserva di definire.;
- tenere in luogo ben visibile, all'ingresso dell'impianto, le tariffe per l'utenza e incaricarsi della loro riscossione;

- l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario ed orario di utilizzo delle attività programmate;
- la garanzia delle presenze di personale addetto (prima, durante e dopo le attività sportive o manifestazioni varie);
- l'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento della attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);
- la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero impianto sportivo, segnalando tempestivamente al Comune ogni fatto o deterioramento rientrante nella manutenzione straordinaria che possa nuocere al regolare funzionamento del servizio, gli interventi straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili;

ART. 12 - USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO,

LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Viene ribadito che il Comune concedente, in caso di infortuni od incidenti vari agli atleti, al pubblico od a chiunque presente nel complesso sportivo, non risponde a nessun titolo. E' a carico del concessionario la responsabilità per eventuali danni da ricondurre a una gestione negligente od omissioni nella conduzione dell'impianto tali da favorire e/o non rimuovere il fattore di rischio o nel caso di attività dallo stesso attivate e/o promosse e riconducibili alla propria responsabilità civile.

Tutti i luoghi dell'impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti od utilizzatori degli impianti ed attrezzature, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e come tali in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde il concessionario.

ART. 13 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di aprile di ogni anno il concessionario s'impegna a presentare al Comune il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente, coincidente con l'annata sportiva, corredato dalla regolare documentazione probatoria conseguente secondo il seguente schema di bilancio:

a) entrate: da utilizzi degli impianti sportivi e relativi servizi, proventi pubblicitari, contributi di qualsiasi natura, rimborsi ed altri introiti;

b) uscite: consumi utenze, manutenzioni, custodia, pulizia ed altre spese.

La rendicontazione dovrà evidenziare gli utilizzi diretti dell'impianto da parte del concessionario, nonché uno specifico prospetto riepilogativo degli utilizzi orari suddiviso per le tipologie delle diverse attività.

ART. 14 - TARIFFE

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.

Le tariffe al pubblico punto sono determinate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - SOSTEGNO FINANZIARIO

Gli impianti sportivi comunali di cui all'art. 1 sono concessi in uso gratuito non avendo gli stessi rilevanza imprenditoriale nonché in relazione alla riconosciuta valenza sociale della pratica sportivo-ricreativa a livello giovanile svolta dal

Concessionario.

L'Amministrazione concedente si riserva di riconoscere al concessionario un contributo finanziario annuo a sostegno degli oneri di gestione assunti e determinato al netto dei ricavi attribuibili alla gestione dei campi compresi quelli per i quali è previsto il pagamento di specifica tariffa e relativi servizi.

La determinazione del contributo da riconoscere al concessionario per ciascun anno sarà definita sulla scorta di apposite relazioni tecnico/contabili e gestionali, sulla base della documentazione prodotta.

ART. 16 - USO COMUNALE

Il Comune in qualità di proprietario si riserva l'uso degli impianti sportivi comunali di cui al presente atto per manifestazioni ed iniziative pubbliche.

Il giorno e le ore di utilizzo devono essere comunicate al concessionario di norma almeno 7 (sette) giorni prima. Per quanto possibile non possono coincidere con gare sportive già programmate.

L'utilizzo di cui al presente articolo è gratuito e nessun obbligo a carico del concessionario previsto dalla presente concessione viene meno.

ART. 17 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

In ogni caso in cui viene a cessare l'utilizzo dei campi da tennis nonché la gestione delle altre strutture, salvo l'obbligo di comunicazione nei termini stabiliti, deve avvenire l'atto di riconsegna al Comune degli impianti sportivi affidati e di tutte le opere annesse, in perfetta efficienza e stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi descritti nel verbale di consegna sottoscritto e integrato con i beni aggiunti nel corso della gestione. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla

presente concessione, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento. Qualora il Concessionario non ottemperi all'obbligo di riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà rientrare in possesso degli impianti mediante un suo Funzionario, a tutto rischio e spese del Concessionario medesimo, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione.

ART. 18 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione sarà dichiarata decaduta, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza preventiva autorizzazione del concedente;
- cessione della gestione.

Sono fatti salvi altri tipi di responsabilità che dovessero emergere da fatti elencati al primo comma.

ART. 19 - REVOCA

Il Comune può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

- per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- in caso di scioglimento della Associazione Sportiva di cui all'art. 1.
- per declassificazione e/o dismissione anche parziale dei beni immobili costituenti gli impianti sportivi comunali;
- per gravi motivi di ordine pubblico;
- per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il tipo di gestione costituente una le finalità del presente disciplinare.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione in contraddittorio con il concessionario.

A seguito dell'atto di revoca il concessionario non può avanzare nessuna pretesa; a questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo.

ART. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il presente disciplinare può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e ispettiva;
- rilevante mancanza di decoro dell'intero impianto sportivo;
- grave violazione delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene di cui al precedente art. 9.

ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 le parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali ai fini di attività finalizzate per l'assolvimento di obblighi di legge relativi al presente atto.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI ED ELEZIONE DI DOMICILIO

Tutte le spese e le imposte relative alla stipula del presente disciplinare sono a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Le spese che dovessero essere anticipate dall'Amministrazione comunale sono soggette a rimborso da parte del Concessionario. La presente scrittura privata non autenticata in unico originale, depositato presso il Comune di Riva del Garda, è da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, Tariffa – Parte Seconda del D.P.R. n. 131/1986.

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, il concessionario dichiara di eleggere domicilio nella propria sede legale in _____ . Il concedente elegge domicilio presso la propria sede legale in Riva del Garda (TN) Piazza 3 Novembre 5 – Palazzo Pretorio.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Rovereto.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme del Codice Civile, delle leggi e degli usi in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili al regime delle concessioni.

I presente atto è redatto in unico originale depositato presso il Comune di Riva del Garda.

Letto, confermato e sottoscritto.

Riva del Garda,

IL CONCEDENTE: COMUNE DI RIVA DEL GARDA

IL RESPONSABILE DELL'AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA

IL CONCESSIONARIO: A.S.D. CIRCOLO TENNIS RIVA

IL PRESIDENTE

Allegato A) - CONTRATTO DI CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO TENNIS IN LOC. CIPRIANA / BRIONE

